



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**

**PER LA LOMBARDIA**

*Via V. Monti, 51 - 20123 Milano*

---

**DECRETO N° 27/2020**

**IL PRESIDENTE**

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;
- visto il proprio decreto n. 25/2020 in data 30/10/2020;
- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*";
- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "*Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*";
- esaminata la nota congiunta dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'ODCEC di Milano in data 13.11.2020 con cui si invita questo Ufficio ad esortare i Presidenti di Collegio della CTP di Milano e della CTR Lombardia, su richiesta di parte, a differire le pubbliche udienze a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria al fine di consentire la discussione orale;

**OSSERVA**

1. alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, stante la situazione emergenziale della Regione Lombardia (attualmente in "zona rossa"), appare opportuno che siano, in tale fase, preferibilmente, le parti a richiedere, in luogo della trattazione scritta, la pubblica

udienza partecipata, restando nella facoltà dei Presidenti di Collegio autorizzarla, tenendo conto dei criteri sottoindicati, comunicando all'Ufficio di segreteria, per la comunicazione ai rappresentanti delle parti, delle cause per le quali è previsto lo svolgimento dell'udienza da remoto.

2. I Presidenti di Collegio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 DL 137/20 possono, comunque, disporre, prima della fissazione delle udienze, che le stesse e le Camere di Consiglio si svolgano anche parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano. In alternativa le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data di udienza. Su tale istanza dovranno pronunciarsi i Presidenti di Collegio in base alle indicazioni sotto indicate.
3. In tale ultima evenienza i Sigg. Presidenti di Collegio potranno autorizzare, su richiesta anche solo di una parte, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, nel rispetto dei termini di legge, e compatibilmente con il numero di udienze che il sistema supporta, l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti tenendo conto dei seguenti criteri: a) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, b) valore della controversia, c) concessione o rigetto delle inibitorie.
4. I Presidenti di Collegio, almeno 10 giorni prima dell'udienza, dovranno comunicare ai componenti del collegio e ai segretari delle rispettive sezioni le modalità di svolgimento dell'udienza e della Camera di Consiglio per consentirne il coordinamento e verificare, in questa fase iniziale, se vi siano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'udienza e della camera di consiglio da remoto, verificando, in tal caso la possibilità tecnica di ovviare agli inconvenienti (ad esempio con il collegamento da remoto anche dei segretari al di fuori dell'ufficio, sempre che il sistema lo consenta e lo supporti).
5. Ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e ove non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale disporre l'udienza da remoto, i Sigg. Presidenti di Collegio, valuteranno, su richiesta di una o entrambe le parti, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti.

Si comunichi ai Sigg. Presidenti di sezione, Vice Presidenti di sezione e giudici della CTR Lombardia, al Direttore amministrativo ed ai segretari di sezione, al C.P.G.T., al Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano ed al Garante del Contribuente della Regione Lombardia.

Milano, 17 novembre 2020



*Il Presidente*  
*Domenico Chindemi*